

**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

*Città dei Pugnalonì*

*Provincia di Viterbo*

*Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)*

*Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215*

*www.comuneacquapendente.it*

**Comune di ACQUAPENDENTE-VT**

**Prot. N. 0005697**

**Del 25/05/2017**

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale

Ing. Antonio Venditti

[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministro per lo Sviluppo Economico

Dott. Carlo Calenda

Segreteria del Ministro

[segreteria.ministro@pec.mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mise.gov.it)

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Dott. Gian Luca Galletti

Segreteria del Ministro

[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Segreteria del Ministro

On.le Dario Franceschini

[ministro.segreteria@beniculturali.it](mailto:ministro.segreteria@beniculturali.it)

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo  
Segreteria del Ministro

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio III – Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico

[mbac-centraledg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-centraledg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[m-bac-dg-abab.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:m-bac-dg-abab.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale

Dott.ssa Alfonsina Russo

[sba-em@beniculturali.it](mailto:sba-em@beniculturali.it)

[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

Dott.ssa Anna De Luca

[anna.deluca@beniculturali.it](mailto:anna.deluca@beniculturali.it)

Dott.ssa Maria Letizia Arancio

[marialetizia.arancio@beniculturali.it](mailto:marialetizia.arancio@beniculturali.it)

Dott.ssa Maria Maddalena Alessandro

[mariamaddalena.alessandro@beniculturali.it](mailto:mariamaddalena.alessandro@beniculturali.it)

Regione Lazio

Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche

Dott. Demetrio Carini

[dcarini@regione.lazio.it](mailto:dcarini@regione.lazio.it)

Dott.ssa Paola Pelone

[ppelone@regione.lazio.it](mailto:ppelone@regione.lazio.it)

[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: procedura VIA ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina in Comune di Acquapendente (VT)**  
**Proponente: ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A.**

Facendo seguito alla nota di codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 5511 del 20.5.2017, si trasmette in allegato la nota dello scrivente Comune di Acquapendente prot. n. 4693 del 28.4.2017.

Ad ulteriore e necessario chiarimento della rilevante e delicata questione di cui all'oggetto, si riscontra la comunicazione prot. n. 12.U.17 del 10.5.2017 con cui la società ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. ha dato risposta alla citata nota del Comune scrivente, pur indirizzando la stessa a codesto Ministero (direzione generale valutazioni ambientali e commissione tecnica verifica impatto ambientale) e al Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo ma non già al Comune di Acquapendente che pertanto, contestando radicalmente gli assunti della società ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. precisa quanto segue.

1. L'area interessata dal progetto dell'impianto geotermico in parola è sottoposta a vincolo paesaggistico apposto con decreto del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo del 12.5.2011 che ha trovato definitiva conferma con la sentenza n. 914/2016 del Consiglio di Stato e che sottopone l'area interessata dal progetto della società proponente ad un rigoroso regime di tutela non compatibile con la realizzazione e il funzionamento dell'impianto di cui all'oggetto.

Sotto ulteriore e concorrente profilo, l'inquadramento territoriale ed urbanistico quale emergente dalle NTA del PTPR Lazio, alla luce della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, è necessariamente dato dall'art. 22, in relazione alle cui disposizioni dovrà pertanto essere compiuta la valutazione di compatibilità del progetto che, per l'effetto, non potrà ottenere positiva valutazione.

Ai sensi del richiamato art. 22, infatti, la tutela cui detta disposizione è finalizzata, “è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali”.

2. Sulla scorta di una simile, chiarissima ratio, la disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela di cui alla tabella B) della citata norma, per quanto attiene l'uso tecnologico (punto 6), coerentemente con le finalità di tutela testé richiamate, qualifica come “non compatibili” gli impianti di produzione di energia, aggiungendo in via didascalica ed incidentale una parziale e non esaustiva esemplificazione delle ipotesi, nella quale comunque figurano gli impianti idroelettrici ai quali, a lettera di svariate disposizioni normative di settore, vengono accomunati, quanto a disciplina autorizzatoria, gli impianti geotermici.

A conferma del pur chiaro regime di non compatibilità, giova peraltro rimarcare come anche gli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile di cd. minimo impatto – come senza dubbio non è quello in parola - risultano consentiti solo se di pertinenza di edifici esistenti. Cosa ben lungi dal caso di specie.

Su tale scorta si dimostra evidente come la ricostruzione normativa della società proponente si ponga in aperto contrasto, sia con le norme in commento, sia con la stessa finalità perseguita e testualmente prefissa dalle stesse, con ciò dimostrandosi la mancanza di qualsivoglia presupposto di accoglimento della istanza della società proponente.

3. Sotto altro profilo, il richiamo operato dalla società proponente alle norme che sanciscono la competenza statale sugli impianti geotermici pilota deve essere necessariamente ricondotto e coordinato con la disciplina del D.M. 10 settembre 2010 che al punto 16.4 delle linee guida ivi formulate, stabilisce che nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale – quale è quella in parola, anche alla stregua del vincolo apposto -, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione, tra l'altro, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Ed è in questa ottica che, ai sensi del successivo punto 17, è rimessa alle Regioni, come la stessa società proponente ammette, l'individuazione delle aree non idonee alla luce delle disposizioni finalizzate alla “tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento”.

Pertanto la qualificabilità dell'area interessata come idonea e compatibile con il progetto in parola non può certamente costituire un *posterius* rispetto alla valutazione pendente.

4. Anche il richiamo operato dalla società proponente all'art. 12, comma 7, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 si dimostra parziale e non corretto, atteso in primo luogo che nella norma evocata si fa riferimento a zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, mentre nel caso specifico si tratta di una area qualificata “paesaggio naturale agrario” dalle NTA del PTPR che dunque sottopone l'area ad una disciplina di tutela peculiare. In secondo luogo, la società proponente tralascia di considerare la seconda parte della norma che pure cita, a lettera della quale si precisa che “nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”: le stesse esigenze di tutela già pretermesse più volte dalla società proponente.

Al riguardo, si evidenzia come le "disposizioni" a cui fa riferimento la norma riportata siano offerte dalle stesse disposizioni delle NTA del PTPR Lazio e dalle disposizioni del decreto ministeriale che ha sottoposto a vincolo la zona interessata, dal che giunge conferma della non assentibilità del progetto di cui all'oggetto.

Sulla scorta di quanto esposto e testualmente dimostrato, in nessun modo infatti può essere legittimamente affermato che l'art. 22 delle NTA del PTPR Lazio identifichi "l'impianto geotermico come compatibile con l'obiettivo di tutela per il paesaggio agrario", essendo piuttosto vero l'esatto contrario alla stregua dello stesso tenore testuale delle sopra richiamate norme applicabili e della relativa ratio, espressamente volta "alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale" tra cui inevitabilmente ricade la realizzazione di un impianto di produzione di energia.


5. Quanto alla citata nota prot. 0011837 dell'Ufficio Tecnico del Comune scrivente, si evidenzia l'assoluta irrilevanza e non pertinenza della stessa al caso di specie, in quanto frutto di una valutazione espressamente definita "personale" dallo stesso redattore che peraltro fa comunque salva la competenza degli enti locali interessati a conferma dell'assoluta carenza di qualsivoglia potere dell'ufficio a pronunciarsi sulla questione.

Trattasi inoltre di una comunicazione di riscontro riferibile in via esclusiva ad una richiesta avanzata da una specifica impresa che nulla ha a che vedere con la società proponente, la quale, per le ragioni esposte, in alcun modo può imputare a orientamento dello scrivente Comune la citata irrilevante nota.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto esposto, richiamata e ribadita la precedente nota dello scrivente Comune di Acquapendente prot. n. 4693 del 28.4.2017 che si allega alla presente, si ribadisce l'incompatibilità della realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, sia rispetto ai vincoli ai quali è sottoposta l'area interessata, sia rispetto alle norme di salvaguardia vigenti ed in ogni caso in quanto l'inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico ricostruito nel progetto oggetto della richiesta VIA risulta incompatibile con il reale stato e regime dei luoghi.

IL SINDACO  
Dott. Angelo Ghinassi



Città dei Pugnaroni



Acquapendente Torre Alfina



Acquapendente



**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

*Città dei Pugnaroni*

*Provincia di Viterbo*

*Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)*

*Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215*

[www.comuneacquapendente.it](http://www.comuneacquapendente.it)

Comune di ACQUAPENDENTE-VT

Prot. N. 0004693

Del 28/04/2017

Al Ministro per lo Sviluppo Economico

Dott. Carlo Calenda

Segreteria del Ministro

[segreteria.ministro@pec.mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mise.gov.it)

Al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

Dott. Gian Luca Galletti

Segreteria del Ministro

[segreteria.ministro@minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@minambiente.it)

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Segreteria del Ministro

On.le Dario Franceschini

[segreteria.ministro@beniculturali.it](mailto:segreteria.ministro@beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale

Dott.ssa Alfonsina Russo

[sba-em@beniculturali.it](mailto:sba-em@beniculturali.it)

[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

Dott.ssa Anna De Luca

[anna.deluca@beniculturali.it](mailto:anna.deluca@beniculturali.it)

Regione Lazio – Ufficio VIA

[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: Impianto pilota geotermico denominato "Torre Alfina" nel comune di Acquapendente  
- società ITW-LKW Geotermia Italia S.p.A**

In ordine alla procedura per la realizzazione dell'impianto geotermico pilota denominato "Torre Alfina" nel Comune di Acquapendente si ritiene doveroso specificare quanto segue.

- Sull'area individuata per l'impianto geotermico di cui all'oggetto denominato "Torre Alfina" è stato apposto vincolo paesaggistico con D. M. del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo del 12 maggio 2011.

- L'inquadramento territoriale e urbanistico riportato nella relazione paesaggistica presentata dalla società ITW-LKW Geotermia Italia S.p.A, contenuta nell'allegato B dello SIA, è errato. Infatti, nella relazione viene riportato "paesaggio agrario di valore" e "paesaggio agrario di rilevante valore", mentre il MIBACT individua all'art. 22 (Paesaggio Naturale Agrario) delle NTA del PTPR Lazio, lo strumento normativo adeguato agli obiettivi di tutela previsti. In pratica dalla data di apposizione del vincolo, definitivamente confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 00914/2016, del 07/03/2016, le norme vigenti non sono più quelle del "paesaggio agrario di valore" e il "paesaggio agrario di rilevante valore", di cui rispettivamente agli art. 24 e 25 del PTPR della Regione Lazio come sostenuto dalla proponente ma bensì quelle più stringenti di cui all'art. 22 delle NTA del PTPR Lazio.
- In ordine al Piano Regolatore del Comune di Acquapendente, l'impianto in oggetto ricade totalmente in zona E3 area agricola e non in sottozona D10, come erroneamente scritto dalla società nella citata relazione.

Per i motivi sopra evidenziati, la realizzazione dell'impianto in oggetto risulta in ogni caso incompatibile con il vincolo esistente sull'area e le norme di salvaguardia vigenti. L'art. 22 comma 6.3 delle NTA PTPR Lazio recita infatti: "Impianti di produzione di energia areali con grande impatto territoriale – Non compatibili".

IL SINDACO  
Dott. Angelo Ghinassi




Città dei Pignatari



Acquapendente Torre Alfina



Acquapendente